

## LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE MISSIONI FBK DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

Preso atto che con l'entrata in vigore del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "*Misure di contenimento della diffusione del COVID-19*" per la circolazione di mezzi e persone sono stabilite le seguenti disposizioni:

- ✓ a decorrere dal 18 maggio 2020 sono cessate tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (tali misure potranno essere reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica);
- ✓ a decorrere dal 3 giugno 2020 sono consentiti gli spostamenti interregionali (che potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree);
- ✓ a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

La Fondazione Bruno Kessler, al fine di garantire la sicurezza del personale impegnato in viaggi di missione - in maniera allineata alle misure per contrastare la diffusione del virus Covid-19 già adottate per lo svolgimento delle attività lavorative presso le proprie sedi -, stabilisce:

1. per le missioni sul territorio provinciale-regionale l'**utilizzo dell'automezzo personale** con rimborso chilometrico è, ove possibile, preferibile rispetto alla richiesta di utilizzo dei mezzi FBK, che comporterebbe un oneroso processo di sanificazione del mezzo dopo ciascun utilizzo;
2. le autovetture possono essere utilizzate da più **passengeri** solo nel rispetto della distanza minima di un metro. I passeggeri e il conducente devono indossare la mascherina, i passeggeri devono sedere sui sedili posteriori;
3. qualora non fosse possibile utilizzare l'autovettura personale, la Fondazione mette a disposizione auto a **nolegg**io con agenzia in convenzione, che assicura scrupolosamente l'adozione di protocolli avanzati per garantire la sicurezza dei clienti;
4. in deroga all'art. 6 comma 2 del Regolamento per le Missioni FBK è ammesso l'utilizzo dei **mezzi straordinari** fino a fine dell'emergenza COVID-19;
5. le Regole di sicurezza da rispettare nello svolgimento delle attività lavorative (Regole 1/4 e 2/4 Allegato 2 del Piano di Rientro 28/04/2020 <https://trasparenza.fbk.eu/COVID-19-comunicazioni-del-Datore-di-Lavoro-raccomandazioni-e-altro/Piano-di-rientro-FBK/Allegato-2>) sono da estendersi anche in **sed**i lavorative diverse da FBK;
6. nel caso di visita presso la sede di altri enti, dovranno essere rispettate le misure di sicurezza adottate dall'ente ospitante, alle quali dovranno aggiungersi le misure adottate da FBK, se più restrittive;
7. qualora si rendesse necessario l'uso di **mezzi pubblici** si rinvia all'Allegato 15 del DPCM 17 maggio 2020 recante "*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico*" "*Misure di*

- sistema" Lettera b): Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto Pubblico"*  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg>
8. si raccomanda di avere sempre con sé un **gel disinfettante** per le mani, nonché i **guanti** che vanno considerati contaminati dopo il contatto con superfici esterne fino a sanificazione;
  9. qualora fosse necessario l'utilizzo di **attrezzi** da parte di più soggetti questi vanno sanificati dopo ciascun utilizzo con la dotazione di soluzione alcolica e straccio da richiedere con anticipo all'Unità Sicurezza se non già in possesso;
  10. precisazioni in merito all'uso della **mascherina**: considerata l'Ordinanza del Presidente della Provincia del 18/05/2020 (Disposizioni provinciali a seguito dell'emanazione del DPCM 16 maggio 2020, n. 33 e del conseguente DPCM 17 maggio 2020) secondo cui:
    - a) *fermo restando il rispetto delle misure fondamentali per il contenimento e la prevenzione della diffusione del Covid-19 (ossia, l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra non conviventi, il divieto di assembramento in luoghi pubblici o privati, l'uso obbligatorio della mascherina come di seguito specificato e l'igiene costante ed accurata delle mani)*
    - b) *l'uso della mascherina è obbligatorio al di fuori della propria abitazione o domicilio. Nei viaggi su mezzo privato da soli o in presenza di componenti dello stesso nucleo familiare convivente ovvero in luogo isolato o area pubblica o privata in cui vi è presenza di sole persone conviventi non sussiste l'obbligo di uso della mascherina. È altresì obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.*